

13/03/2008

Oggetto: formazione RSPP e ASPP - mancato rispetto del termine per l'aggiornamento - par. 2.6 linee interpretative condivise del 5 ottobre 2006 (Rep. atti n. 2635) - chiarimenti

Al fine di consentire un'uniforme applicazione delle linee interpretative condivise dell'Accordo in Conferenza Stato - Regioni attuativo dell'art. 2, commi 2 e 3 del DLgs 195/03 (Rep. atti n. 2635 del 5 ottobre 2006), con specifico riferimento al mancato rispetto del termine del 14 febbraio 2008 per lo svolgimento di almeno il 20% dell'aggiornamento da parte di coloro che hanno potuto usufruire dell'esonero dalla frequenza dei Moduli A e B, in attesa, comunque, di indicazioni che dovessero pervenire dalla Conferenza Stato - Regioni, si trasmettono i seguenti chiarimenti, frutto di una prima riflessione condotta dal tavolo tecnico misto - Commissione Istruzione, Lavoro, Innovazione e Ricerca e Commissione Salute.

Posto che:

- *"la frequenza al Modulo A costituisce credito formativo permanente"* (par. 2.4.1 dell'Accordo);
- *"l'obbligo di aggiornamento legato all'esonero (dal Modulo B) decorre dal 14/02/2007 e deve essere completato entro il 14/02/2012. Entro il 14/02/2008 deve comunque svolto il 20% del monte ore complessivo dell'aggiornamento ... "* (par. 2.6 delle Linee interpretative),

si ritiene di considerare permanente l'esonero dal Modulo A e che, qualora non rispettata la previsione sopra citata, a fronte della decadenza dal ruolo, i requisiti di cui all'art. 8-bis del Decreto legislativo n. 626/94, potranno essere riacquisiti solo previa frequenza dell'aggiornamento nella misura minima del 20% del monte ore previsto.

Altresì, in considerazione del valore orientativo di quanto contenuto nel Testo Unico in via di approvazione, si ritiene che possano continuare a svolgere le funzioni di RSPP e ASPP, sempre solo dopo aver completato almeno il 20% del corso di aggiornamento, anche coloro che non sono in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, ma vantano l'esperienza professionale pregressa indicata nelle tabelle A4 e A5 dell'Accordo Stato-Regioni .

02.04.2008

## Obbligo di aggiornamento per ASPP e RSPP - Chiarimenti

Il 14 febbraio 2008, è entrato a regime quanto previsto dall'art. 8-*bis* del D.Lgs. 626/94 e dall'Accordo Stato – Regioni/Province autonome n. 2407 del 26 gennaio 2006 al quale è seguito il documento di linee interpretative (Accordo Stato – Regioni/Province autonome n. 2635 del 05 ottobre 2006) pubblicato sulla G. U. 285 del 7.12.2006.

Per quanto attiene alle capacità e ai requisiti professionali degli addetti (ASPP) e dei responsabili (RSPP) dei servizi di prevenzione e protezione, le tabelle 4 e 5, allegate all'Accordo n. 2407/2006, prevedono l'esonero dalla frequenza del modulo A e del modulo B, per coloro i quali, alla data di entrata in vigore dell'Accordo stesso (14 febbraio 2006), abbiano maturato un'esperienza lavorativa superiore a tre anni, con designazione precedente al 14.2.2003 ed attivi al 13 agosto 2003. Tale riconoscimento dei crediti formativi e professionali pregressi, limitatamente al macrosettore Ateco in cui gli ASPP e gli RSPP abbiano svolto la loro attività, prevede la frequenza immediata ai corsi di aggiornamento di cui al punto 3 dell'Accordo.

Il documento di linee guida ha successivamente chiarito che per coloro che intendono usufruire dell'esonero della frequenza ai moduli A e B in base al riconoscimento dei crediti professionali pregressi, l'obbligo dell'aggiornamento legato all'esonero dovrà comunque essere completato entro il 2012, mentre dovrà essere svolto entro il 14.2.2008 almeno il 20% del monte ore complessivo di aggiornamento relativo ai macrosettori di appartenenza.

Ciò al fine della regolare prosecuzione dell'incarico di ASPP e di RSPP.

Qualora detta previsione non sia stata rispettata, a fronte della decadenza dal ruolo, i requisiti di cui all'art. 8-*bis* del Decreto legislativo n. 626/94, potranno essere riacquistati solo previa frequenza dell'aggiornamento nella misura minima del 20% del monte ore previsto.

Si precisa infine che, per quanto riguarda il modulo A, poiché la frequenza determina un credito formativo permanente (punto 2.4.1 dall'accordo n. 2407/2006), permanente è da considerarsi anche il suo esonero.

13.02.2008

Formazione dei responsabili e degli addetti del SPP - DLgs 195/03

Con l'Accordo Stato – Regioni e le successive Linee Interpretative condivise del 5 ottobre 2006, il termine entro il quale i responsabili e gli addetti del SPP, che già avevano svolto o svolgevano la funzione alla data del 14 febbraio 2006, conseguissero l'attestato di frequenza ai corsi di formazione, è stato fissato a due anni. A tutt'oggi, il livello nazionale non ipotizza proroghe al termine; piuttosto, il tavolo tecnico per il monitoraggio della sperimentazione prevista dall'Accordo – Commissione Istruzione, Lavoro, Innovazione e Ricerca e Commissione Salute – lo ritiene inderogabile e si è espresso per la necessità che sia rispettato.

Regione Lombardia non può che aderire a questa indicazione. D'altra parte, solo il livello nazionale potrebbe modificare il dettato normativo (così come avvenuto con le Linee Interpretative condivise pubblicate con atto della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in merito al termine per l'attivazione dei corsi; proroga, peraltro, molto criticata nei dibattiti nazionali).

Soluzioni contrarie – o, come Lei sembra proporre, parzialmente contrarie, perché applicate ai soli responsabili ed addetti interni all'azienda - che l'U.O. Governo della Prevenzione, tutela sanitaria, piano sicurezza luoghi lavoro e emergenze sanitarie volesse adottare creerebbero squilibri che attualmente appaiono non giustificabili, oltre che difficoltà per quei soggetti che dovessero incorrere in un controllo, mai escluso, da parte di organi di vigilanza di altre Istituzioni e/o Regioni.

Con ciò, pur confermando la disponibilità ad un confronto sui bisogni delle imprese lombarde, non è possibile accogliere la sua richiesta.